



COMUNE DI GOITO



PROVINCIA DI MANTOVA

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 1, Servizio mercato del lavoro e politiche attive – CPI
Servizio unico appalti e contratti - Centrale di committenza

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372

e-mail: appalti@provincia.mantova.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PRESSO IL COMUNE DI GOITO PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026 - CIG B36C08D47E

INDICE

PREMESSE	
1	PIattaforma telematica
1.1.	La piattaforma telematica di negoziazione
1.2	Dotazioni tecniche
1.3	Identificazione
2	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
2.1.	Documenti di gara
2.2	Chiarimenti
2.3	Comunicazioni
3	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
3.1.	Termine di esecuzione
3.2	Revisione prezzi
3.3	Modifica del contratto in fase di esecuzione
4	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
5	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione
6	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova
6.1	Requisiti di idoneità professionale
6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria
6.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale
6.4	Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
6.5	Indicazione sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili
7	Avvalimento
8	Subappalto
9	Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
10	Garanzia provvisoria
11	Sopralluogo

12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14	SOCORSO ISTRUTTORIO
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (REQUEST)
15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16	OFFERTA TECNICA
17	OFFERTA ECONOMICA
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
26	CODICE DI COMPORTAMENTO
27	ACCESSO AGLI ATTI
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

La Provincia di Mantova e il Comune di Goito hanno sottoscritto la “*Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88 della L. n. 56/2014*”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con DGP n. 89 del 25.07.2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 864 del 05/11/2015 e per il Comune di Goito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2015.

In base alla suddetta Convenzione il Comune può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: la Provincia espleta pertanto su delega del Comune ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario che verrà sottoscritto dal Comune, ente committente del servizio in oggetto.

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di Goito n 554 dell'08.10.2024, e della successiva Determinazione Dirigenziale della Provincia di Mantova n. 805 del 10.10.2024, esecutiva in pari data, questa Amministrazione, su richiesta del Comune, ha deciso di affidare l'appalto

del “**Servizio di assistenza domiciliare (SAD) per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2026**”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione costituente il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Goito n. 157 del 03.10.2024.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La scelta di ricorrere, pur sottosoglia, alla procedura aperta risponde all'esigenza di garantire la più ampia concorrenza al fine di selezionare operatori economici non solo in possesso di adeguata esperienza e capacità economica e professionale ma, altresì, in grado di presentare proposte migliorative del servizio maggiormente rispondenti alle specificità e alle finalità sociali del servizio. Inoltre la prescelta tipologia procedurale, essendo strutturata su un'unica fase, a differenza della procedura negoziata che richiederebbe una preliminare indagine di mercato con precisi criteri di selezione, consente, altresì, di soddisfare pienamente il principio del risultato attraverso una sicura riduzione dei tempi.

La durata del procedimento, a norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, è stabilita, come previsto per le procedure negoziate trattandosi di procedura avente ad oggetto un appalto di importo inferiore alla soglia europea, pari a 4 mesi dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è, prevalentemente, nel territorio del Comune di Goito, presso il domicilio anche temporaneo, dell'assistito residente, ma anche presso altri luoghi, se previsto dal PAI – Piano assistenziale individualizzato formulato dall'Assistente Sociale.

CIG B36C08D47E

CUI S81000670208202400008

NUTS ITC4B

Il presente Disciplinare è stato redatto in aderenza a quanto stabilito con “*Protocollo d'Intesa sugli indirizzi e sulle regole in materia di affidamenti dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi nonché per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiose*” siglato presso la Prefettura di Mantova in data 11 luglio 2024.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del Codice, è la Dott.ssa Elisa Zantedeschi, Responsabile dell'area Servizi alla Persona del Comune di Goito (Tel. 0376/683321 – e-mail: elisa.zantedeschi@comune.goito.mn.it).

Il **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento** del servizio, ai sensi dell'art. 15 c.4 del Codice, è la Dott.ssa Cristina Paparella, Dirigente del Servizio Unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204251/372/763 – e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma

Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail **supportoacquistipa@ariaspa.it**.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"** e **"Partecipazione alle gare"**, presenti nella **"Libreria documentale"** di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative alla piattaforma SINTEL sono contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione **"Strumenti di supporto"** **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail

supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, costituito dai seguenti documenti: Relazione Tecnico Illustrativa, Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA), Piano Economico, Schema di contratto, Elenco personale operatore economico uscente;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- **Allegato 1)** - Domanda di Partecipazione
- **Allegato 2)** - DGUE Request
- **Allegato 3.a)** - Dichiarazioni operatore economico singolo
- **Allegato 3.b)** - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie
- **Allegato 3.c)** - Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 3.d)** - Dichiarazioni Consorzi di cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi stabili
- **Allegato 4)** - Dichiarazioni integrative
- **Allegato 5)** - Dichiarazioni impresa ausiliaria
- **Allegato 6)** - Dichiarazione “titolare effettivo”
- **Allegato 7)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Goito” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 09/06/2018 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 8)** - “Codice di comportamento del Comune di Goito” adottato dal Comune di Goito con Deliberazione di Giunta n. 7 del 18/01/2022 modificato con Delibera n. 208 del 30/11/2023
- **Allegato 9)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo: <https://www.provincia.mantova.it> nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” - “*Bandi di gara e contratti*” - “*Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia*” sia sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia.

Parimenti nella suddetta sezione del sito internet della Provincia di Mantova, unitamente al Bando e al Disciplinare di gara e relativi allegati, sono pubblicati tutti gli **elaborati progettuali in formato.zip**, approvati dal Comune di Goito con Deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 03.10.2024.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara nonché sul sito istituzionale all’indirizzo internet www.provincia.mantova.it, nella sez. **“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”**.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i seguenti referenti al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara:

Con riferimento ai contenuti tecnici dell’appalto:

- Dott.ssa Elisa Zantedeschi, Responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona del Comune di Goito
 - tel. 0376/683321 – e.mail: elisa.zantedeschi@comune.goito.mn.it

Con riferimento alla procedura di gara:

- Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza della Provincia di Mantova – tel. 0376/204372 – e.mail: appalti@provincia.mantova.it o Arch. Erica Grazioli - Funzionario del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza della Provincia di Mantova – tel. 0376/204763 – e.mail: erica.grazioli@provincia.mantova.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL nella sezione “Comunicazioni procedura” e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che corrisponde alle finalità di efficienza e buon funzionamento dell'appalto l'affidamento del servizio, nel suo complesso, ad un unico operatore economico in grado di coordinare e controllare le attività oggetto dell'appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione e l'ordinato svolgimento delle prestazioni. Inoltre, l'individuazione di un unico operatore economico quale esecutore dell'appalto garantisce, altresì, l'ottimizzazione delle attività, considerata la possibilità di programmare ed organizzare in modo efficace le risorse e i mezzi disponibili in relazione alle esigenze specifiche del servizio ed evitando disservizi e diseconomie.

Ciò considerato, pertanto, non sussistono ragioni oggettive, tanto da un punto di vista funzionale e di fattibilità quanto da un punto di vista qualitativo, che possano giustificare una suddivisione del presente appalto in più lotti funzionali e/o prestazionali.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)** da intendersi quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, finalizzate a favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale.

Nello specifico, il Servizio di Assistenza Domiciliare - (SAD) è rivolto, in modo particolare, ad anziani, invalidi, adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza ovvero a nuclei familiari, con minori e/o componenti a rischio di emarginazione, che, per particolari problematiche, abbiano necessità di adeguato supporto; tale servizio concorre a realizzare un intervento sociale unitario, globale ed integrato con il contesto parentale, amicale e di vicinato, con i Servizi Socio Assistenziali, i Servizi Sanitari, le Associazioni di volontariato, nonché con gli assistenti e/o caregiver familiari.

Le prestazioni comprendono gli aspetti di cura ed assistenza diretta dell'utente, gli interventi riguardanti il contesto di vita nonché le attività a carattere organizzativo e gestionale essenziali al buon andamento del servizio.

Come meglio descritto all'art. 10 del Capitolato, il servizio comprende le seguenti attività da erogarsi al domicilio dell'utente:

- attività volte a favorire l'autosufficienza nelle attività della vita quotidiana;
- attività volte alla tutela igienico - sanitaria della persona;
- prestazioni ordinarie relative al governo della casa;
- attività volte a favorire la socializzazione e l'integrazione nella comunità locale.

L'Assistenza Domiciliare si connota quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto alle risorse personali e familiari dell'utente, di cui l'operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l'attivazione delle reti formali

ed informali di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà svolgersi in stretta e costante collaborazione fra l'organizzazione dell'appaltatore, i responsabili e i referenti designati, gli operatori dell'appaltatore e l'assistente sociale del Comune.

Il coordinamento del servizio è affidato all'assistente sociale del Comune di Goito, che si interfacerà per gli aspetti organizzativi con il coordinatore messo a disposizione dall'aggiudicatario stesso.

Le caratteristiche qualitative, tecniche e quantitative, nonché le condizioni tecniche, giuridiche, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara, nonché nella normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

Tabella n. 1 – Oggetto e Importo dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale e servizi affini	85300000-2	P	€ 263.784,00
A) Importo totale soggetto a ribasso		€ 263.784,00		
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		0,00		
A) + B) Importo complessivo a base di gara		€ 263.784,00		

L'importo a base di gara, pari ad **€ 263.784,00**, è al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00#**.

L'importo dell'appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituisce l'importo di spesa per la durata del contratto ma non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione committente, non potendosi quantificare l'esatta entità delle prestazioni necessarie, data la natura stessa del servizio.

Costo della manodopera: ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c. 14 del Codice, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del servizio, risulta stimata nella misura dell'**85%**, pari ad **€ 224.216,40** calcolati sulla base degli elementi contenuti nella "Relazione tecnico-illustrativa" allegata al progetto del servizio.

Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo del servizio posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41, c. 14 prevede che: "*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*".

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello

stimato dal Comune di Goito, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Sono, altresì, compresi nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare di gara.

Il presente affidamento è previsto nel Programma Triennale degli acquisti di Beni e Servizi 2024_2026 del Comune di Goito approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24.09.2024 ed è finanziato per complessivi **€ 686.457,04** (TVA e somme a disposizione comprese) con fondi propri di bilancio dell'ente.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto è identificato con il seguente codice assegnato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- T151 – CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative"*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato, applicabile in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, un contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare di gara
o in alternativa
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nel presente Disciplinare di gara, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidensi:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tredicesima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;

- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività sopprese, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (*vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024*)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare di gara, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

3.1 TERMINE DI ESECUZIONE

La durata dell'appalto, a netto delle opzioni in seguito indicate, è di **24 (ventiquattro) mesi** naturali e consecutivi, ovvero dall'01.01.2025 al 31.12.2026.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. n.36/2023, gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La stessa procedura sarà adottata nel caso di proroga del contratto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si riportano le opzioni previste per il contratto di appalto ai fini della determinazione del valore globale del medesimo.

Proroga del contratto: il Comune committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **24 (ventiquattro) mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Capitolato e nel presente Disciplinare. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 263.784,00**, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **3 (tre)** mesi prima della scadenza del contratto.

Proroga tecnica: ai sensi dell'art.120 comma 11 del codice, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a **6 (sei) mesi**, alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni più favorevoli per il Comune committente. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 65.946,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Quinto d'obbligo: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 52.756,80** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art.14 comma 4 del codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 646.270,80**, al netto delle somme a disposizione e Iva, come riportato nella tabella riassuntiva che segue.

Tabella 1

Importo complessivo (al netto di IVA)	
Importo del servizio SAD dal 01/01/2025 al 31/12/2026 (24 mensilità)	€ 263.784,00
Importo proroga servizio dal 01/01/2027 al 31/12/2028 (24 mensilità)	€ 263.784,00
Importo per l'opzione di proroga tecnica (massimo 6 mesi)	€ 65.946,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 52.756,80
Valore globale stimato	€ 646.270,80

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intorcorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma

2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile sono stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitutori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- 1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- 2) membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- 3) membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- 4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- 5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa*);
- 6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.

L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L’elenco dei soggetti di cui all’art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione della fornitura. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 94, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall’art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Ai sensi di quanto disposto **dall’art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell’Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all’art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell’esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente

accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'[articolo 95, comma 1, lettera e](#)) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da

- inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'[articolo 416-bis.1 del medesimo codice](#) salvo che ricorrono i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando della presente gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#);
 - contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);
 - 4) i reati urbanistici di cui all'[articolo 44, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritieri rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della

presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

- ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'[articolo 96](#) del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Goito negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (**Allegato 7**), di cui alla Deliberazione di Giunta del Comune di Goito n. 118 del 09/06/2018, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, c. 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto

dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- *copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato*
- *copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- *l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti a quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (*in caso di partecipazione di società cooperative*), **Iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

c) (*in caso di partecipazione di società cooperative sociali*) **Iscrizione nell'apposita sezione A dell'Albo regionale delle società cooperative** che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della L. n. 381/1991 nella regione di appartenenza;

d) (*in caso di partecipazione di consorzi di cooperative sociali*) **Iscrizione nell'apposita sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative** ai sensi della L. n. 381/1991 nella regione di appartenenza.

Si precisa che, laddove in alcune Regioni non sia stato istituito l'Albo regionale di cui ai precedenti punti c) e d), le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali devono comunque attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della L. 381/1991.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili almeno pari ad € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare un volume di attività economicamente compatibile con l'importo dell'affidamento in questione; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato globale minimo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto nonché dotati delle risorse economiche e dei mezzi necessari per il suo espletamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi tre (3) anni di servizi analoghi** a quello oggetto del presente affidamento di importo complessivo almeno pari a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00).

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, che abbiano già svolto servizi affini, per contenuti e per modalità e che quindi siano in grado di eseguire adeguatamente le prestazioni richieste.

Verranno considerati i servizi o la parte di essi svolti e fatturati nel corso del triennio; pertanto saranno considerati validi:

- i servizi iniziati ed ultimati nel corso del triennio, regolarmente fatturati;
- i servizi ultimati nel corso del triennio, anche se affidati in epoca precedente, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio, regolarmente fatturata;
- i servizi affidati nel corso del triennio e non ancora terminati in quanto ricompresi in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio, regolarmente fatturata.

Nel caso in cui il/i servizio/i sia/siano stato/i prestato/i in raggruppamento con altri operatori

economici, dovrà essere indicata la parte del/i servizio/i realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del/i servizio/i prestato/i che dovrà/dovranno comunque consistere, per essere tenuto/i in considerazione, in servizi analoghi come indicato in precedenza.

Non verranno considerate le parti del/i servizio/i affidate in subappalto ad altri operatori economici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a)** deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative**, di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i., di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e aggregazione di imprese di rete.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'apposita sezione A dell'Albo regionale delle società cooperative**, di cui di cui al **paragrafo 6.1 - lett. c)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa sociale partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e aggregazione di imprese di rete.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'apposita sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative**, di cui di cui al **paragrafo 6.1 - lett. d)** deve essere posseduto da ogni consorzio di

cooperative sociali partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e aggregazione di imprese di rete.

- Il requisito relativo al **fatturato globale** riferito agli ultimi 3 (**tre**) esercizi finanziari disponibili di cui al **paragrafo 6.2 - lett. a)** e il requisito relativo all'**aver eseguito negli ultimi tre (3) anni servizi analoghi** di cui al precedente paragrafo **6.3 - lett. a)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, Geie e aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

6.5 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- c) Il requisito relativo all'**iscrizione nella sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative** di cui al **paragrafo 6.1 - lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio di cooperative sociali mentre le società cooperative indicate come esecutrici devono risultare iscritte alla sezione A dell'albo regionale.
- d) Il requisito relativo al **fatturato globale** riferito agli ultimi 3 (**tre**) esercizi finanziari disponibili **di cui al paragrafo 6.2 - lett. a)** deve essere posseduto direttamente dal Consorzio.
- e) Il requisito relativo all'**aver eseguito negli ultimi tre (3) anni servizi analoghi** di cui al **paragrafo 6.3 - lett. a)** deve essere posseduto direttamente dal Consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità ed è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe

le finalità.

AVVALIMENTO FINALIZZATO AD ACQUISIRE UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione del **fatturato globale, di cui al paragrafo 6.2**, il contratto di avvalimento dovrà contenere l'impegno a mettere a disposizione la propria la capacità economico-finanziaria costituita dal fatturato globale conseguito dall'ausiliario nel settore d'attività e nel periodo temporale richiesto dal presente Disciplinare di gara, al fine di garantire in questo modo la solidità finanziaria dell'appalto.

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione di **capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 6.3**, dovrà dettagliare nel contratto di avvalimento quali dotazioni tecniche e quali risorse strumentali e umane verranno messe a disposizione, assumendo esplicitamente l'impegno ad affiancare l'ausiliato, con tali dotazioni e risorse, per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di commercio.

Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione:

- la mancata precisazione nel contratto di avvalimento di quanto sopra o l'inserimento di formule generiche di impegno saranno causa di nullità del contratto e di esclusione dalla gara;
- deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione A) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione amministrativa**

AVVALIMENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'OFFERTA DEL CONCORRENTE (AVVALIMENTO PREMIALE)

Nel caso di **avvalimento premiale** l'ausiliario dovrà indicare nel contratto di avvalimento quali requisiti finalizzati a migliorare l'offerta del concorrente intende fornire, dettagliando le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento premiale:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione B) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica;**
- la sua mancata produzione o la sua formulazione generica comporteranno esclusivamente la mancata attribuzione dei punteggi previsti per i corrispondenti elementi di valutazione dell'offerta.

NB) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione C) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;

- **devono essere prodotti DUE SEPARATI CONTRATTI DI AVVALIMENTO**, da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti (*requisiti di partecipazione e/o premiali*) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve allegare nella documentazione amministrativa:

- **DICHIARAZIONE resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (**Allegato n. 5) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con cui la stessa:
 - ✓ compila la **Sezione A)** in caso di Avvalimento finalizzato a far acquisire requisiti di partecipazione;
 - ✓ compila la **Sezione B)** in caso di Avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente ausiliario;
 - ✓ compila la **Sezione C)** in caso di Avvalimento finalizzato sia a far acquisire requisiti di partecipazione sia a migliorare l'offerta del concorrente ausiliario;
 - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del D.Lgs. n. 36/2023
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 per servizi e forniture
 - ✓ (**solo in caso di avvalimento premiale**) dichiara di non partecipare alla procedura di appalto in forma singola o associata conformemente a quanto disposto dall'art.104, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023
 - ✓ compila la **"Sezione D riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"** presente in calce al Modulo

- **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” – Request (Allegato n. 2)**, da presentarsi distintamente anche per l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II “Informazioni sull’operatore economico”:**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico”
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Parte III “Motivi di Esclusione”** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV “Criteri di selezione”**
 - **Sezione A** “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - **Parte VI “Dichiarazioni finali”**
- ad integrazione del DGUE Modulo **Allegato 6) “Dichiarazione Titolare effettivo”**

L’**Allegato 2), l’Allegato 5) e l’Allegato n. 6)** devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.

NB)

Il concorrente deve inoltre allegare:

- **IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO** che deve essere inserito:
 - nella Documentazione amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - nell’Offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta.
- **o in alternativa**
- **DUE DISTINTI CONTRATTI DI AVVALIMENTO** nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione, sia per migliorare l’offerta, da allegare rispettivamente:
 - nella Documentazione amministrativa (contratto di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);
 - nell’Offerta tecnica (contratto di avvalimento premiale finalizzato a migliorare l’offerta)

Il/i contratto/i di avvalimento deve/devono essere nativo/i digitale/i e firmato/i digitalmente dai legali rappresentanti o altre persone dotate dei poteri di firma del concorrente e dell’impresa ausiliaria

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Come disposto dall'art. 104, c.12 del D.lgs. 36/2023, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (**avvalimento premiale**), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al *pragrafo 2.3*, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.104, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso di esecuzione del servizio che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (*art.104, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì laggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore dovrà eseguire la prevalente esecuzione dei servizi in appalto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

La limitazione del subappalto è dovuta sia alla particolare specificità dei servizi sociali, che alla necessità di definire in sede di offerta l'esatta struttura organizzativa dell'aggiudicatario, per una più efficace programmazione e organizzazione del servizio, anche in riferimento alle figure professionali individuate (fatte salve le fisiologiche sostituzioni).

Le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in considerazione della tipologia, delle caratteristiche e della finalità sociale del servizio nonché della necessità di garantire continuità nell'assegnazione di figure professionali impegnate a realizzare gli obiettivi legati ai piani assistenziali individualizzati e nell'utilizzo delle medesime metodologie operative.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del presente Disciplinare.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo attualmente applicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "Elenco personale operatore economico uscente" che contiene il numero degli addetti, la rispettiva qualifica, i livelli anzianità, il monte ore, etc.

A tal fine, il concorrente è tenuto a presentare **nella busta telematica contenente l'Offerta Tecnica**, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16 del presente Disciplinare di gara, specifico

PIANO DI ASSORBIMENTO atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori coinvolti e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

L'affidatario, in fase di esecuzione del contratto, darà attuazione a quanto indicato, in sede di offerta tecnica, con il Piano di Assorbimento. Il rispetto di quanto indicato nel suddetto Piano di Assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune committente durante l'esecuzione del contratto.

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura professionale posti in essere dall'appaltatore uscente.

La mancata accettazione della clausola sociale, rappresentata dalla mancata presentazione del Piano di Assorbimento, costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Fermi restando gli obblighi connessi al rispetto della suddetta clausola sociale, il concorrente, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, nell'ipotesi di nuove assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario

Il Comune committente verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario,

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verifichino eventi modificativi rispetto agli impegni assunti sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune committente.

Inoltre, entro un anno dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dal Comune committente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, a norma dell'art. 53 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo e precisamente di importo pari ad € 2.637,84.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del **Comune di Goito**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Agenzia di Goito, P.zza Gramsci, n.4 - IBAN IT36C0503457660000000164558 intestato al **Comune di Goito**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La stazione appaltante accede agli stessi siti per le verifiche di competenza.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative". La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la

presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ente committente: Comune di Goito);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se

il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5% in caso di possesso di certificazione UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato 4 “Dichiarazioni integrative” il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (*Euro settantasette/00*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 “*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*” o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Come precisato negli avvisi dell'Autorità del 16 gennaio 2024 e del 17 maggio 2024, il versamento contributivo dovuto per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. *Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del 15 NOVEMBRE 2024

a pena di irricevibilità. La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, Excel, Word, PPT, e formati immagini come PNG JPG ecc...

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L’“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato “**Invia offerta**”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi

avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

N.B.)

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” – (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione, unitamente all'offerta tecnica, del Piano di Assorbimento, recante le modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di “assorbimento” di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente

dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “***Invia offerta***” della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) ***Allegato 1*** - Domanda di partecipazione
- 2) ***Allegato 2*** - DGUE “Request”
- 3) ***Allegato 3.a)*** - Dichiarazioni operatore economico singolo
- 4) ***Allegato 3.b)*** - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie
- 5) ***Allegato 3.c)*** - Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete
- 6) ***Allegato 3.d)*** - Dichiarazioni Consorzi di cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi stabili
- 7) ***Allegato 4)*** - Dichiarazioni integrative
- 8) ***Allegato 5)*** - Dichiarazioni impresa ausiliaria
- 9) ***Allegato 6)*** - Dichiarazione “titolare effettivo” con cui si attesta o meno l'esistenza di un Titolare Effettivo e, qualora esistente, se ne indicano generalità e dati
- 10) **GARANZIA PROVVISORIA** unitamente ad eventuale copia scansionata della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione
- 11) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO** all'ANAC
- 12) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7
- 13) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5
- 14) eventuale procura

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da € 16,00***, secondo il modello di cui all'**Allegato 1** “**Domanda di partecipazione**”.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorzjata*).

Nel caso di **consorzio di cooperative** e **imprese artigiane** o di **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello **Allegato 1 “Domanda di partecipazione”** è articolato nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di operatore economico singolo (*imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 65, c.2, lett.a) del Codice*)
- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (*art. 65, c.2, lett.b) e c) del Codice*) nonché di Consorzi stabili (*art. 65, c.2, lett.d) del Codice*)
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (*art. 65, c.2, lett.e) del Codice*) di Consorzi ordinari (*art. 65, c.2, lett.f) del Codice*) e di G.E.I.E. (*art. 65, c.2, lett.h) del Codice*)
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (*art. 65, c.2, lett.g) del Codice*), suddivisa come segue:

PARTE I:

- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma prova di soggettività giuridica (*art. 65, c.2, lett.g) del Codice*)

PARTE II:

- rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza
- rete sprovvista di organo comune
- rete con organo comune privo dei requisiti di qualificazione

Modalità di sottoscrizione della domanda

La Domanda di partecipazione è sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la Domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla Domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

*Marca da Bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (REQUEST)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (**Request.xml**).

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura indicata al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-5-feb-miap-eprocurement/nws-5-feb-miap-eprocurement>

ovvero:

“Gli Operatori Economici potranno:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. A tal fine è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

concluso l'iter di predisposizione del DGUE caricare in formato **pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e

detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
2. Dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente*)

Oppure

Dichiara di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso **deve allegare idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. Dichiara che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....Codice alfanumerico, ossia quello indicato dal Comune committente

Oppure

Dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo NazionaleCodice alfanumerico, e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale

..... Codice alfanumerico indicato dal Comune committente

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Codice alfanumerico, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dal Comune committente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3 del presente Disciplinare di gara;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. DICHIARA di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione e qualora si verifichino eventi modificativi che comportino il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, a informare tempestivamente il Comune committente *oppure* DICHIARA di essere tenuto e aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, a rendere, entro un anno dalla stipula del contratto, apposita dichiarazione in cui darà atto di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
7. ACCETTA E SI IMPEGNA a rispettare la **clausola sociale** come disciplinata al paragrafo 9) del presente Disciplinare di gara e a tal fine dà atto di aver presentato, in sede di offerta tecnica, un Piano di Assorbimento del personale;
8. PRENDE ATTO che la mancata accettazione della **clausola sociale** e/o la mancata presentazione del Piano di Assorbimento costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura di gara;
9. SI IMPEGNA, fermi restando gli obblighi connessi al rispetto della suddetta clausola sociale, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere ad assicurare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto e a rendere, entro un anno dalla stipula del contratto, apposita DICHIAZIONE in cui comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate e darà atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate;

10. ACCETTA il “**Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Goito**” adottato dal Comune di Goito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 09/06/2018, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 7**) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

11. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal “**Codice di comportamento del Comune di Goito**” adottato dal Comune di Goito con Deliberazione di Giunta n. 7 del 18/01/2022 modificato con Delibera n. 208 del 30/11/2023, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 8**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12. **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di: (*indicare se cauzione o fideiussione*).

cauzione

oppure

fideiussione

(*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione*)

al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante. Indica:
il seguente sito internet _____

oppure

la seguente PEC del garante _____

13. **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del Codice, (*compilare solo se di interesse*) e *allegare le relative certificazioni in sede di offerta*

- a) 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- b) 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (*tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a*);
- c) 5% in caso di possesso di certificazione UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” (*tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b)*)

14. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA;
indica l’indirizzo PEC

15. AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure*

NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, relativamente alle parti che contengono segreti tecnici/commerciali. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica “Offerta Tecnica”:

- una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l’oscuramento e in cui vengono fornite le motivazioni a supporto della richiesta.
- (facoltativo) COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

16. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – (**Allegato 9**) del presente Disciplinare di gara;

17. ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell’imposta di bollo o del bonifico bancario

o, in alternativa,

indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l’offerta autonomamente.

Dichiarazioni da rendere in caso di crisi di impresa

In caso di presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza)

19. INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all’art. 40 D.Lgs. 14/2019

- Protocollo e data dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura

e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 5) “Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa”* del presente Disciplinare di gara

In caso di operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019

20. INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- Tribunale che ha emesso il decreto di apertura e data del provvedimento
- Protocollo e data dell'autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato

e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 5) “Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa”* del presente Disciplinare di gara

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

21.DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo ***Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”*** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante

Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 15.1)

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al precedente punto 7 del presente Disciplinare.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.b) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari – Geie”**, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.b) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari – Geie”**, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.b) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari – Geie”**, resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.c) “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”**, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.c) “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”**, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.c) “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”**, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.c) “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”**, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3.c) “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”**, da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta telematica – Documentazione Amministrativa" non dovrà essere inserito il Piano di Assorbimento, in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell'offerta. Tale Piano dovrà essere esclusivamente inserito nella “Busta telematica - offerta Tecnica”.

16. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico inserisce nell'apposito campo **“Busta tecnica”**, presente sulla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell'offerta, la documentazione relativa all'offerta tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA;**
- b) in caso di avvalimento premiale, **CONTRATTO DI AVVALIMENTO;**

- c) **PROGETTO DI ASSORBIMENTO** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

➤ **a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

con la quale illustrare in modo completo e dettagliato la proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri specificati al successivo paragrafo 18.1.

Tale Relazione Illustrativa dovrà essere articolata in 5 **SEZIONI** di cui:

1. Sezione 1: dedicata al criterio di valutazione **1. “Progetto organizzativo-gestionale del servizio”**, declinata nei 4 sub-criteri di valutazione **1.1 “Metodologia di approccio all’utenza”, 1.2 “Metodologia di presa in carico”, 1.3 “Organizzazione”, 1.4 “Controllo e monitoraggio”**;
2. Sezione 2: dedicata al criterio di valutazione **2. “Gestione rapporti con il Comune e con i terzi”**, declinata nei 2 sub-criteri di valutazione **2.1 “Supporto e coordinamento”, 2.2 “Conoscenza e collaborazione con i servizi territoriali”**;
3. Sezione 3: dedicata al criterio di valutazione **3. “Composizione e gestione del personale”**, declinata nei 2 sub-criteri di valutazione **3.1 “Composizione del gruppo di lavoro dedicato”, 3.2 “Strumenti organizzativi per la gestione del personale”**;
4. Sezione 4: dedicata al criterio di valutazione **4. “Sistema di rilevazione e registrazione degli interventi di assistenza”**;
5. Sezione 5: dedicata al criterio di valutazione **5. “Migliorie/Proposte innovative”**.

La **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** dovrà:

- essere contenuta entro le **15 (quindici) facciate**, formato **UNI A4**, esclusi eventuali copertina, frontespizio, indice, bibliografia, certificazioni e/o altra documentazione tecnica allegata;
- essere redatta in carattere **Arial 11**, non compressa, con interlinea 1,5;
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca;
- contenere tutti gli elementi essenziali nonché essere elaborata, formulata, articolata ed esplicitata con la massima chiarezza in maniera tale da consentire alla Commissione giudicatrice una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione con riferimento ai criteri qualitativi presi a riferimento e per permettere una loro agevole ed integrale ponderazione;
- rispettare ed essere redatta in conformità alle caratteristiche e requisiti minimi stabiliti nel Capitolato speciale e nella ulteriore documentazione di gara; essere rigorosamente articolata in modo che siano illustrate le caratteristiche qualificanti, gestionali, funzionali ed organizzative del SAD e garantiti contenuti non inferiori agli standard individuati nel Capitolato speciale e nella ulteriore documentazione di gara.

La mancata produzione della Relazione Illustrativa produce l'esclusione dalla gara del concorrente per l'impossibilità di valutare i contenuti caratterizzanti l'offerta tecnica. Resta inteso che la mancata trattazione di uno o più criteri di valutazione, nell'ambito della Relazione Illustrativa, non costituisce causa di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del/i relativo/i punteggio/i.

- **b) (EVENTUALE)** in caso di avvalimento premiale, il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, recante l'indicazione delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione

dall'operatore economico ausiliario, per tutta la durata dell'appalto, per migliorare l'offerta del concorrente. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;

➤ **c) PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dell'operatore economico uscente**

Il Piano di Assorbimento **deve essere obbligatoriamente presentato**, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione dell'Allegato 4 “Dichiarazioni integrative”.

Il Piano di Assorbimento deve illustrare le concrete modalità di applicazione della “Clausola sociale” di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, monte ore, ecc.).

Il Piano di Assorbimento deve risultare coerente e compatibile con quanto indicato dai concorrenti nella Relazione Illustrativa – sub-criterio 3.1 “*Composizione del gruppo di lavoro dedicato*”.

Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche dall'operatore economico uscente.

Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato **massimo pari all'A4**.

➤ **(EVENTUALE)** Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento** di parti dell'offerta tecnica presentata, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica “Offerta Tecnica”:

- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta
- potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo *paragrafo 18.1) “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”*, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.

NB)

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel C.S.A., nel rispetto del principio di equivalenza.
- In alternativa i file sopra indicati possono essere contenuti in una o più **cartelle di file formato .zip**; in tal caso la firma digitale del file formato Zip deve intendersi come sottoscrizione valida di tutti i file in esso contenuti.
- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o

da un suo procuratore.

- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.
 - Qualora il concorrente intenda avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
 - Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
 - L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
 - L'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune committente.
 - La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta.
- Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

17. OFFERTA ECONOMICA

Al secondo step del percorso guidato “**Invia offerta**”, l'operatore economico inserisce l'Offerta Economica sulla Piattaforma SINTEL.

Pertanto, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- indicare a Sistema, nell'apposito campo “**Offerta Economica**” presente sulla piattaforma Sintel, la propria **OFFERTA ECONOMICA**, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

- indicare, a Sistema, nell'apposito campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**” i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento al servizio posti a base di gara.
- indicare, nell'apposito campo “**di cui costi del personale**” i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento al servizio posto a base di gara. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” il valore individuato dal Comune committente, **pari ad € 0,00**.

NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dal Comune committente e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico.

Al **terzo step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d’offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, **effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso **“Invia offerta”** in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	<ul style="list-style-type: none"> Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	<ul style="list-style-type: none"> Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.1)

Al **quarto step** del percorso guidato **“Invia offerta”** l’operatore economico visualizza il riepilogo di

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto **"Invia offerta"**. Al momento della ricezione dell'offerta Sintel invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

	Criterio di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione e criteri motivazionali	punti D max

1	PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DEL SERVIZIO	30	1.1	Metodologia di approccio all'utenza	10
			1.2	Metodologia di presa in carico	10
			1.3	Organizzazione	5
			1.4	Controllo e monitoraggio	5
2	GESTIONE RAPPORTI CON IL COMUNE E CON I TERZI	10	2.1	Supporto e coordinamento	6
			2.2	Conoscenza e collaborazione con i servizi territoriali	4
3	COMPOSIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	15	3.1	Composizione del gruppo di lavoro dedicato	10
			3.2	Strumenti organizzativi per la gestione del personale	5

4	SISTEMA DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA	5	4.1	Rilevazione e registrazione degli interventi di assistenza.	5
5	MIGLIORIE	10	5.1	Migliorie/proposte innovative	10

1	PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DEL SERVIZIO	Max punti 30
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche, l'organizzazione e le modalità di gestione del servizio.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **1.1.)**

Metodologia di approccio all'utenza

Max punti 10

Il concorrente dovrà illustrare le modalità di organizzazione e di gestione del servizio, indicando, in particolare, le modalità di approccio che intende porre in essere per lo svolgimento del servizio rispetto alle diverse tipologie di utenza e alla rispettiva rete familiare, le finalità, gli obiettivi specifici e le azioni che si intendono intraprendere, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

⇒ **1.2.)**

Metodologia di presa in carico

Max punti 10

Il concorrente dovrà descrivere le modalità di presa in carico che intende porre in essere per le diverse tipologie di utenza, indicandone le tecniche operative e gli strumenti utilizzati per il miglioramento e l'ottimizzazione di quanto già previsto dal Capitolato. Nello specifico verranno, altresì, valutati gli strumenti di attuazione e di verifica del piano assistenziale e le strategie per affrontare i bisogni in maniera efficace.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

⇒ **1.3.)**

Organizzazione

Max punti 5

Il concorrente dovrà descrivere le modalità organizzative del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verrà valutata l'efficienza del sistema proposto in termini di metodologia organizzativa del servizio, anche a livello logistico, di coordinamento degli operatori coinvolti, di materiale in dotazione al personale per l'espletamento del servizio.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

⇒ **1.4.)**

Controllo e monitoraggio

Max punti 5

Il concorrente dovrà descrivere le modalità di monitoraggio e controllo delle attività svolte che intende porre in essere per lo svolgimento del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verrà valutata l'efficienza del sistema proposto in termini di coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività svolte, con definizione degli strumenti e tempi di rilevazione della qualità dei servizi e della soddisfazione dell'utenza. Oggetto di valutazione sarà anche il sistema di supervisione finalizzato all'emersione e gestione di eventuali situazioni di conflittualità o problematicità sia all'interno del gruppo di lavoro che con gli utenti o familiari nonché il sistema proposto per la rilevazione dei relativi progressi effettuati dagli utenti.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

2	GESTIONE RAPPORTI CON IL COMUNE E CON I TERZI	Max punti 10
----------	--	---------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **2.1.)**

Supporto e coordinamento

Max punti 6

Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende operare in sinergia con gli uffici preposti del Comune per lo svolgimento del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verranno valutati l'organizzazione e il coordinamento con il Comune nella programmazione e nello svolgimento del servizio.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

⇒ **2.2.)**

Conoscenza e collaborazione con i servizi territoriali

Max punti 4

Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende costruire sinergie per lo svolgimento del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verrà valutata complessivamente la proposta dell'operatore per la costruzione di sinergie con la comunità, i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni, recante le modalità e i tempi con i quali intende concretamente avviare rapporti di collaborazione/accordi, specificando le attività, gli strumenti e gli operatori coinvolti.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

3	COMPOSIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Max punti 15
----------	--	---------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **3.1)**

Composizione del gruppo di lavoro dedicato

Max punti 10

Il concorrente, nel rispetto delle condizioni minime fissate dal Capitolato e in coerenza con il Piano di riassorbimento, dovrà descrivere il gruppo di lavoro dedicato al presente appalto, indicando i componenti del gruppo stesso e il referente, il quale si rapporterà con il Comune per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio; del gruppo di lavoro dovranno essere specificate le competenze, le responsabilità, le esperienze le interazioni tra le figure dedicate.

Verrà valutato il livello di adeguatezza e la composizione quali/quantitativa del gruppo di lavoro dedicato, prendendo in considerazione i ruoli e le responsabilità assegnati e le competenze richieste.

Nello specifico verrà valutato l'efficienza del sistema organizzativo proposto in ordine alle fattispecie sopra elencate.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 3** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

⇒ **3.2)**

Strumenti organizzativi per la gestione del personale

Max punti 5

Il concorrente, nel rispetto delle condizioni minime fissate dal Capitolato e in coerenza con il Piano di riassorbimento, dovrà illustrare nello specifico:

- le modalità di gestione dei turni di lavoro del personale;
- le modalità di sostituzione/integrazione di personale in relazione ad assenze programmate e impreviste;
- le modalità di gestione delle emergenze;
- le modalità per motivare e incentivare il personale;
- gli interventi e le strategie di prevenzione e/o di contenimento del turn over;
- gli strumenti proposti ai fini della conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei propri dipendenti.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 3** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

4	<i>SISTEMA DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI</i>	<i>Max punti 5</i>
----------	--	---------------------------

	INTERVENTI DI ASSISTENZA	
--	---------------------------------	--

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **4.1)**

Rilevazione e registrazione degli interventi di assistenza

Si intende valutare l'adeguatezza della strumentazione di registrazione in dotazione, nonché le modalità di trasmissione dei flussi informativi e di restituzione delle informazioni che agevolino il lavoro amministrativo e di rendicontazione del servizio da parte del Comune.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla qualità di rilevazione dei tempi del servizio svolto dal singolo operatore e del tempo di percorrenza necessari al raggiungimento delle sedi dove si svolge il servizio nonché della tracciabilità delle attività domiciliari eseguite.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 4** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

5	MIGLIORIE/PROPOSTE INNOVATIVE	Max punti 10
----------	--------------------------------------	---------------------

Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative del servizio

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **5.1)**

Migliorie/proposte innovative

Si valuteranno migliorie e/o servizi aggiuntivi e/o proposte complementari e innovative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato, quali servizi collaterali o attività aggiuntive e migliorative, soluzioni di sviluppo del servizio, soluzioni organizzative per fronteggiare situazioni di emergenza o straordinarie, interventi di supporto a favore delle famiglie, senza oneri per l'Amministrazione.

Si precisa che ciascun servizio aggiuntivo e migliorativo proposto dovrà essere identificato da un oggetto preciso e dovrà illustrare in modo chiaro i benefici per l'Ente, gli obiettivi perseguiti, i destinatari e la metodologia di attuazione.

Verranno valutati positivamente i servizi aggiuntivi e migliorativi proposti purché ritenuti di effettiva utilità per il Comune e in grado di creare valore aggiunto ai servizi minimi richiesti dal Capitolato.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 5** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16

NB)

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 16) “OFFERTA TECNICA” del presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di

accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Committente;
- contenere elementi proposti sotto condizione.

Si precisa, inoltre, che:

- l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Illustrativa e/o del Piano di assorbimento costituisce causa di esclusione;
- l'eventuale trattazione nell'ambito di un criterio/sub-criterio di valutazione di aspetti richiesti da criteri/sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, verrà valutata una sola volta e con riferimento al pertinente criterio/sub-criterio di valutazione;
- la mancata trattazione, nell'ambito dell'Offerta Tecnica, di uno o più criteri/sub-criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;
- è facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti;
- l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento ***pari a 15 PUNTI*** per il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo apprezzabile con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che la Stazione Appaltante considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al paragrafo 18.1), (***sub-criterio 1.1. "Metodologia di approccio all'utenza"; sub-criterio 1.2. "Metodologia di presa in carico"; sub-criterio 1.3. "Organizzazione"; sub-criterio 1.4 "Controllo e monitoraggio"; sub-criterio 2.1 "Supporto e coordinamento"; sub-***

criterio 2.2. “Conoscenza e collaborazione con i servizi territoriali”; sub-criterio 3.1 “Composizione del gruppo di lavoro dedicato”; sub-criterio 3.2. “Strumenti organizzativi per la gestione del personale”; criterio 4. “Sistema di rilevazione e registrazione degli interventi di assistenza”; criterio 5. “Migliorie/Proposte innovative”) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Tabella Scala di Giudizi

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
insufficiente	da 0,1 a 0,20	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
sufficiente	da 0,21 a 0,40	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
discreto	da 0,41 a 0,60	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
buono	da 0,61 a 0,80	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
eccellente	da 0,81 a 1	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell'esame dell'OFFERTA TECNICA terrà conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ congruenza fra l'offerta e la tipologia del servizio;
- ✓ completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio;
- ✓ concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio;
- ✓ chiarezza e sinteticità dell'offerta nel suo insieme;
- ✓ concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto.

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

1. ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per i suddetti criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criterio **1.1.**; sub-criterio **1.2.**; sub-criterio **1.3.**; sub-criterio **1.4.**; sub-criterio **2.1.**; sub-criterio **2.2.**; sub-criterio **3.1.**; sub-criterio **3.2.**; criterio **4.**; criterio **5.** un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
2. successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per i suddetti sub-criteri e criterio di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
3. infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per i suddetti sub-criteri e criterio di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Alla presente procedura non si applica la c.d. **“riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’**OFFERTA ECONOMICA (R)** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite **Formula con interpolazione lineare**

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

- Ci** = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;
 Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i -esimo;
 $Rmax$ = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi e qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del “Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza” della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **18 NOVEMBRE 2024, alle ore 9:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file “OFFERTA TECNICA” a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file “OFFERTA TECNICA”, inserito nel campo “*offerta tecnica*” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice procede a registrare gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sulla Piattaforma. Al termine di dette operazioni la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà all'apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- all'apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” inserito nel campo “*offerta economica*”;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

La Commissione giudicatrice provvederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'elemento economico entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, come meglio indicato nel successivo paragrafo 23) del presente Disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di

elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 110 del Codice, il Comune committente valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si precisa che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando e dal presente Disciplinare di gara. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Comune committente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato al servizio;
- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;

- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Si precisa che a norma dell'art. 110 c.5 de D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

Il Comune committente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore

offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dal Comune committente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
- c) le polizze;
- d) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Goito, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati dal Comune committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico del Comune committente la spesa relativa all'I.V.A..

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023, e nel Codice di comportamento del Comune di Goito approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 18/01/2022 modificato con Delibera n. 208 del 30/11/2023 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune committente: www.comune.goito.mn.it

27. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

Peraltro, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Pertanto, in sede di partecipazione alla gara, i concorrenti possono avanzare richiesta di oscuramento di parti delle offerte tecniche presentate a patto che:

- le parti da oscurare costituiscano segreti tecnici e commerciali
- la richiesta di oscuramento venga adeguatamente motivata

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica “Offerta Tecnica” una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

La stazione appaltante valuterà le richieste avanzate dai concorrenti, decidendo se accoglierle in tutto o in parte o se rigettarle in quanto non integranti fattispecie di segreti tecnici o commerciali. Delle richieste di oscuramento avanzate e delle decisioni assunte in merito, la stazione appaltante darà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, c.5 del D.Lgs. 36/2023 è comunque consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia

– Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella ***“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 9*** del presente Disciplinare di gara

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Titolare del trattamento è, altresì il Comune di Goito, con sede in Goito (MN), Piazza Antonio Gramsci n. 8.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è la Dott.ssa Cristina Paparella, Dirigente dell’“Area 1 Servizio mercato del lavoro – CPI – Appalti - Economato” della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it, la Dott.ssa Cristina Paparella, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento nonché Dirigente dell’“Area 1 Servizio mercato del lavoro – CPI – Appalti - Economato” della Provincia di Mantova, e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it e la RUP Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Goito e-mail: elisa.zantedeschi@comune.goito.mn.it

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile

della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

Io sottoscritta Dott.ssa Cristina Paparella, Dirigente dell'Area 1 Servizio mercato del lavoro – CPI – Appalti - Economato della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso la Struttura di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Dottoressa Cristina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.